



Decreto Dirigenziale n. 380 del 19/03/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO "PROGRAMMA DI COLTIVAZIONE E RECUPERO UNITARIO DELLE AREE DI INTERVENTO: CAVA DI ARGILLA I.L.A.S. ALVEOLATER SRL (EX ART. 36 L.R. 54/85) ED EX CAVA DI ARGILLA CEMENTIR SPA (CAVA ABBANDONATA)" DA REALIZZARSI IN LOC. TAGLIATA, TRE PONTI NEL COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA (AV) - AUTORITA' PROCEDENTE: SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE DI AVELLINO - AUTORITA' PROPONENTE: CONSORZIO VALLE CAUDINA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, così come sostituito dal D.Lgs 4/2008, in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale"*;
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011 è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2010"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla short list di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la short list del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che, con il D.P.G.R.C. n. 105 del 10/05/2013 sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con nota prot. n. 761451 del 10.10.2011, il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, in qualità di autorità procedente per conto del Consorzio Valle Caudina con sede in Maddaloni (CE) alla via Nazionale Appia c/o Stabilimento Cementir, ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto "programma di coltivazione e recupero unitario delle aree di intervento: Cava di argilla I.L.A.S. Alveolater srl (ex art. 36 L.R. 54/85) ed ex cava di argilla Cementir spa (cava abbandonata)" da realizzarsi in loc. Tagliata, Tre Ponti nel Comune di San Martino Valle Caudina (AV) ;
- b. che su specifica richiesta di cui alla nota prot. regionale n. 418637 del 31.05.2012, il Consorzio Valle Caudina ha presentato integrazioni alla sopra menzionata istanza, acquisite al prot. reg. n. 811646 del 6.11.2012;
- c. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito da Carotenuto – Catalano – Del Gaudio, appartenenti alla short list di cui al citato D.D. n. 648/2011;

d. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 13.06.2013, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo istruttore - di esprimere parere negativo di compatibilità ambientale per le seguenti motivazioni:

- Il progetto presentato si connota essenzialmente, per le caratteristiche degli interventi a farsi, quale coltivazione di cava in cui è predominante la fase estrattiva così come viene puntualmente descritto nelle relazioni specifiche presentate e nel SIA, ove l'attività estrattiva è commisurata alla capacità di produzione del materiale e di assorbimento del mercato e non in ragione degli interventi di ricomposizione ambientale a farsi ("Relazione tecnica descrizione lotti crono programma" Volumi di scavo pari a 3.155.117 mc- Descrizione Del Ciclo Produttivo E Programma Dei Lavori -dove si afferma in particolare: lavorazione giornaliera a regime ordinario di mc. 1.700, pari ad una produzione complessiva annua di mc. $(1.700 \times \text{gg. } 300) = \text{mc. } 510.000$ considerando oltre i turni di riposo, le festività, le avverse condizioni atmosferiche, anche le soste occorrenti al personale per espletare la manutenzione ordinaria e straordinaria ai macchinari. Detta stima è compatibile con le esigenze industriali dei due gruppi societari che operano sul mercato europeo; si veda sotto tale profilo la determinazione della durata della attività in ragione esclusiva della capacità produttiva dell'impianto ovvero in base all'esigenza del mercato ed al piano industriale delle ditte che costituiscono il consorzio).
- L'imponente trasformazione territoriale operata dal progetto non è giustificata dall'attuale stato dei luoghi dell'area di intervento. Dalle TAV. A/VIA – TAV. B/VIA si rileva che le aree delle due cave (ILAS e ex CEMENTIR) ammontano complessivamente a circa 20,4 ha (11,4 ha la sola cava ex Cementir) e che circa 7,6 ha della superficie di 28 ha (area totale di intervento) è costituita da superficie esterna al perimetro delle due precitate cave. Dai dati trasmessi dal proponente e dallo stato dei luoghi dell'area di intervento si evince che l'area della cava ILAS con la *Superficie parete "Cava ILAS" franata* (nel complesso poco più di 1/3 della superficie di intervento) è l'unica superficie all'interno dell'area di intervento caratterizzata da un reale degrado morfologico (determinato dalla presenza di fronti di cava di notevoli dimensioni). Quanto rappresentato dal proponente evidenzia che il "degrado" dell'area ex CEMENTIR è da attribuirsi sostanzialmente allo scarso strato pedologico e di conseguenza alla presenza di una vegetazione erbacea semplificata e scarsamente diversificata. Il risanamento di tale tipologia di degrado, ai fini del quale si ritengono sufficienti e risolutivi altri tipi di interventi, non giustifica in ogni caso la profonda trasformazione territoriale proposta, che prevede una radicale modifica dell'orografia determinata dall'asportazione, complessivamente, di più di 3 milioni di mc di materiale e dall'interessamento di una superficie non degradata dal punto di vista morfologico di circa 20 ha per il risanamento di circa 10 ha (Cava ILAS con area contigua). Il "risanamento" dell'area ex CEMENTIR, infatti, può essere ottenuto attraverso interventi tesi all'incremento/ripristino dello strato pedologico e alla ricostituzione di cenosi vegetali in equilibrio ecologico rispetto all'ambito ambientale di riferimento, attività che per essere poste in essere, considerato l'attuale stato dei luoghi, non necessitano della radicale modificazione del profilo morfologico proposto dal progetto. È evidente che solo l'area interessata dalla cava ILAS, con le sue superfici contigue, necessita di interventi atti a ripristinare un profilo morfologico idoneo a determinare quelle condizioni orografiche necessarie per il ripristino dell'assetto vegetazionale del sito. Considerata l'area di intervento, caratterizzata dalla presenza di una cava autorizzata in attività (come definita dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino) che presenta fronti di cava con notevoli pendenze e da una cava abbandonata, caratterizzata, come dichiarato dal proponente da pendenze dell'ordine di 10 e 20 °, si ritiene che una eventuale revisione del progetto *de quo* dovrebbe prevedere il recupero morfologico e vegetazionale della cava attiva attraverso l'ampliamento dell'attuale perimetro, con un interessamento delle superfici esterne nella misura strettamente necessaria a raggiungere, come già si è detto, quelle condizioni orografiche atte a consentire il ripristino dell'assetto vegetazionale del sito e il necessario raccordo morfologico con le superfici contigue. Sull'area della cava abbandonata, fermo restando l'eventuale interessamento di una parte della superficie ai fini della riqualificazione morfologica della cava attiva (ampliamento nei limiti sopra riportati), dovrebbero essere previsti esclusivamente livellamenti (ove necessari) ed

- interventi tesi al ripristino dello strato pedologico atto a consentire il recupero dell'assetto vegetazionale.
- Dal raffronto delle planimetrie di progetto e le sezioni riportanti l'andamento dei lavori estrattivi si rileva la loro incongruenza, che evidenziano scostamenti tra le une e le altre; tali scostamenti consistono in maggiori scavi previsti dalle sezioni rispetto a quanto riportato nelle planimetrie di progetto.
 - L'intervento dell'Autorità di Bacino con la nota prot. 7188 del 29/07/2011, vuole la limitazione degli interventi alla realizzazione di solo quelli funzionali al recupero ambientale del sito e nella misura strettamente necessaria a tale finalità. Quanto innanzi trova maggior conforto in quanto riportato dal proponente nella relazione geologica allegata alla VIA ove viene affermato, pag 44, *In conclusione si può, pertanto, ribadire che il territorio in studio presenta un grado di stabilità generalmente soddisfacente e che le aree di possibile innesco di frane sono alquanto limitate; esse sono state oggetto di analisi di dettaglio nella Carta degli scenari del rischio, che è il frutto della sovrapposizione della Carta Geologica, della Carta delle Acclività, della Carta Geomorfologia e delle Coperture. Essa ha avallato, ulteriormente, quanto emerso dalle indagini eseguite, escludendo definitivamente la possibilità dell'innesco di frane nella coltre alterata: i punti critici di potenziale collasso, nell'area in studio risultano di estensione assolutamente non significativa e comunque verranno mitigati nel rispetto delle norme del PAI vigente.*
 - Qualunque tipo di intervento sia di coltivazione o solo quello di ricomposizione ambientale (a meno che in quest'ultimo caso non siano già tracciate) ha bisogno di piste di arroccamento che si svilupperanno man mano che i lavori vengono realizzati per poi rimanere in posto per un loro diverso utilizzo, ovvero di volta in volta eliminate durante la fase di coltivazione, lasciando comunque il posto a viabilità più modesta ma che consenta il controllo dell'attecchimento delle specie piantumate. L'intervento proposto non può qualificarsi in alcun modo di semplice recupero ambientale ma vero e proprio intervento di coltivazione considerando in particolare che il piano economico è sviluppato in funzione della capacità produttiva e potenzialità rapportata agli ultimi anni di attività delle aziende partecipanti al consorzio.
 - Dall'esame della planimetria integrativa TAV N. 07/A (Allegato 1 Tavole Integrative) inerente la regimentazione delle acque meteoriche su base catastale con indicazione dei recapiti finali, manca la individuazione delle canalette di scolo delle acque meteoriche e di ruscellamento posto tra i gradoni a farsi e la indicazione del fosso di guardia a protezione della zona sommitale dei gradoni realizzati, come mancano al limite dell'areale di intervento in quanto la zona oggetto dei lavori estrattivi, in molti tratti, è sottoposta a quella circostante.

A margine si evidenzia che nell'ambito dell'area di cava, si rinvenivano materiali provenienti dall'esterno, come descritti nella relazione integrativa, che sono connotati quali materiali argillosi provenienti dalle lavorazioni dell'adiacente laterificio e quindi esterno alla filiera della cava. Si rimanda al competente Settore del Genio Civile ogni valutazione e determinazione del caso rispetto a quanto previsto dalle leggi di riferimento.

RILEVATO:

- a. che con nota prot. n. 576071 del 8.08.2013 è stato trasmesso il parere della Commissione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90;
- b. che nei termini prescritti dall'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Consorzio proponente non ha trasmesso osservazioni in relazione alla nota n. 576071 del 8.08.2013 della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;
- c. che il Consorzio Valle Caudina ha provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamento del 30.09.2011, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTO

- D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Regionale n. 2/2010;
- D.G.R.C. n. 683/2010;
- D.G.R.C. n. 211/2011;
- D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- D.D. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- D.P.G.R. n. 105/2013;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal gruppo istruttore Carotenuto – Catalano – Del Gaudio.

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti e confermati:

1. DI esprimere parere negativo di compatibilità ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 13.06.2013, per il progetto "programma di coltivazione e recupero unitario delle aree di intervento: Cava di argilla I.L.A.S. Alveolater srl (ex art. 36 L.R. 54/85) ed ex cava di argilla Cementir spa (cava abbandonata)" da realizzarsi in loc. Tagliata, Tre Ponti nel Comune di San Martino Valle Caudina (AV) , presentato dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino e proposto dal Consorzio Valle Caudina con sede in Maddaloni (CE) alla via Nazionale Appia c/o Stabilimento Cementir per le seguenti motivazioni:
 - Il progetto presentato si connota essenzialmente, per le caratteristiche degli interventi a farsi, quale coltivazione di cava in cui è predominante la fase estrattiva così come viene puntualmente descritto nelle relazioni specifiche presentate e nel SIA, ove l'attività estrattiva è commisurata alla capacità di produzione del materiale e di assorbimento del mercato e non in ragione degli interventi di ricomposizione ambientale a farsi ("Relazione tecnica descrizione lotti crono programma" Volumi di scavo pari a 3.155.117 mc- Descrizione Del Ciclo Produttivo E Programma Dei Lavori –dove si afferma in particolare: lavorazione giornaliera a regime ordinario di mc. 1.700, pari ad una produzione complessiva annua di mc. (1.700 x gg. 300) = mc. 510.000 considerando oltre i turni di riposo, le festività, le avverse condizioni atmosferiche, anche le soste occorrenti al personale per espletare la manutenzione ordinaria e straordinaria ai macchinari. Detta stima è compatibile con le esigenze industriali dei due gruppi societari che operano sul mercato europeo; si veda sotto tale profilo la determinazione della durata della attività in ragione esclusiva della capacità produttiva dell'impianto ovvero in base all'esigenza del mercato ed al piano industriale delle ditte che costituiscono il consorzio).
 - L'imponente trasformazione territoriale operata dal progetto non è giustificata dall'attuale stato dei luoghi dell'area di intervento. Dalle TAV. A/VIA – TAV. B/VIA si rileva che le aree delle due cave (ILAS e ex CEMENTIR) ammontano complessivamente a circa 20,4 ha (11,4 ha la sola cava ex Cementir) e che circa 7,6 ha della superficie di 28 ha (area totale di intervento) è costituita da superficie esterna al perimetro delle due precitate cave. Dai dati trasmessi dal proponente e dallo stato dei luoghi dell'area di intervento si evince che l'area della cava ILAS con la *Superficie parete "Cava ILAS" franata* (nel complesso poco più di 1/3 della superficie di intervento) è l'unica superficie all'interno dell'area di intervento caratterizzata da un reale degrado morfologico (determinato dalla presenza di fronti di cava di notevoli dimensioni). Quanto rappresentato dal proponente evidenzia che il "degrado" dell'area ex CEMENTIR è da attribuirsi sostanzialmente allo scarso strato pedologico e di conseguenza alla presenza di una vegetazione erbacea semplificata e scarsamente diversificata. Il risanamento di tale tipologia di degrado, ai fini del quale si ritengono sufficienti e risolutivi altri tipi di interventi, non giustifica in ogni caso la profonda trasformazione territoriale proposta, che prevede una radicale modifica

dell'orografia determinata dall'asportazione, complessivamente, di più di 3 milioni di mc di materiale e dall'interessamento di una superficie non degradata dal punto di vista morfologico di circa 20 ha per il risanamento di circa 10 ha (Cava ILAS con area contigua). Il "risanamento" dell'area ex CEMENTIR, infatti, può essere ottenuto attraverso interventi tesi all'incremento/ripristino dello strato pedologico e alla ricostituzione di cenosi vegetali in equilibrio ecologico rispetto all'ambito ambientale di riferimento, attività che per essere poste in essere, considerato l'attuale stato dei luoghi, non necessitano della radicale modificazione del profilo morfologico proposto dal progetto. È evidente che solo l'area interessata dalla cava ILAS, con le sue superfici contigue, necessita di interventi atti a ripristinare un profilo morfologico idoneo a determinare quelle condizioni orografiche necessarie per il ripristino dell'assetto vegetazionale del sito. Considerata l'area di intervento, caratterizzata dalla presenza di una cava autorizzata in attività (come definita dal Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino) che presenta fronti di cava con notevoli pendenze e da una cava abbandonata, caratterizzata, come dichiarato dal proponente da pendenze dell'ordine di 10 e 20 °, si ritiene che una eventuale revisione del progetto *de quo* dovrebbe prevedere il recupero morfologico e vegetazionale della cava attiva attraverso l'ampliamento dell'attuale perimetro, con un interessamento delle superfici esterne nella misura strettamente necessaria a raggiungere, come già si è detto, quelle condizioni orografiche atte a consentire il ripristino dell'assetto vegetazionale del sito e il necessario raccordo morfologico con le superfici contigue. Sull'area della cava abbandonata, fermo restando l'eventuale interessamento di una parte della superficie ai fini della riqualificazione morfologica della cava attiva (ampliamento nei limiti sopra riportati), dovrebbero essere previsti esclusivamente livellamenti (ove necessari) ed interventi tesi al ripristino dello strato pedologico atto a consentire il recupero dell'assetto vegetazionale.

- Dal raffronto delle planimetrie di progetto e le sezioni riportanti l'andamento dei lavori estrattivi si rileva la loro incongruenza, che evidenziano scostamenti tra le une e le altre; tali scostamenti consistono in maggiori scavi previsti dalle sezioni rispetto a quanto riportato nelle planimetrie di progetto.
- L'intervento dell'Autorità di Bacino con la nota prot. 7188 del 29/07/2011, vuole la limitazione degli interventi alla realizzazione di solo quelli funzionali al recupero ambientale del sito e nella misura strettamente necessaria a tale finalità. Quanto innanzi trova maggior conforto in quanto riportato dal proponente nella relazione geologica allegata alla VIA ove viene affermato, pag 44, *In conclusione si può, pertanto, ribadire che il territorio in studio presenta un grado di stabilità generalmente soddisfacente e che le aree di possibile innesco di frane sono alquanto limitate; esse sono state oggetto di analisi di dettaglio nella Carta degli scenari del rischio, che è il frutto della sovrapposizione della Carta Geologica, della Carta delle Acclività, della Carta Geomorfologia e delle Coperture. Essa ha avallato, ulteriormente, quanto emerso dalle indagini eseguite, escludendo definitivamente la possibilità dell'innesco di frane nella coltre alterata: i punti critici di potenziale collasso, nell'area in studio risultano di estensione assolutamente non significativa e comunque verranno mitigati nel rispetto delle norme del PAI vigente.*
- Qualunque tipo di intervento sia di coltivazione o solo quello di ricomposizione ambientale (a meno che in quest'ultimo caso non siano già tracciate) ha bisogno di piste di arroccamento che si svilupperanno man mano che i lavori vengono realizzati per poi rimanere in posto per un loro diverso utilizzo, ovvero di volta in volta eliminate durante la fase di coltivazione, lasciando comunque il posto a viabilità più modesta ma che consenta il controllo dell'attecchimento delle specie piantumate. L'intervento proposto non può qualificarsi in alcun modo di semplice recupero ambientale ma vero e proprio intervento di coltivazione considerando in particolare che il piano economico è sviluppato in funzione della capacità produttiva e potenzialità rapportata agli ultimi anni di attività delle aziende partecipanti al consorzio.
- Dall'esame della planimetria integrativa TAV N. 07/A (Allegato 1 Tavole Integrative) inerente la regimentazione delle acque meteoriche su base catastale con indicazione dei recapiti finali, manca la individuazione delle canalette di scolo delle acque meteoriche e di ruscellamento posto tra i gradoni a farsi e la indicazione del fosso di guardia a protezione della zona sommitale dei gradoni realizzati, come mancano al limite dell'areale di intervento in quanto la zona oggetto dei lavori estrattivi, in molti tratti, è sottoposta a quella circostante.

A margine si evidenzia che nell'ambito dell'area di cava, si rinvencono materiali provenienti dall'esterno, come descritti nella relazione integrativa, che sono connotati quali materiali argillosi provenienti dalle lavorazioni dell'adiacente laterificio e quindi esterno alla filiera della cava. Si rimanda al competente Settore del Genio Civile ogni valutazione e determinazione del caso rispetto a quanto previsto dalle leggi di riferimento.

2. DI inviare, per gli adempimenti di competenza, il presente atto alla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale – Autorità Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ove è visionabile la documentazione oggetto del procedimento *de quo*.
3. DI trasmettere il presente atto all'Autorità procedente, all'Autorità proponente e all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
4. DI trasmettere il presente atto al Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

Dott. Michele Palmieri